

## QUESTIONI DI ESECUZIONE E FALLIMENTO (art. 7 lett. c e 9 lett. a-b Legge Covid-19)

Dr. Charles Jaques

Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di Appello

1. [Ordinanza](#) CF **18/3/2020**: sospensione generale delle esecuzioni in tutta la Svizzera in virtù dell'art. 62 LEF **dal 19 marzo al 4 aprile 2020** in ragione della pandemia causata dal nuovo coronavirus (COVID-19), **terminata di fatto il 19 aprile 2020** con la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF).
2. Sussiste, fino al **31 dicembre 2020**, nel [settore](#) dei viaggi «tutto compreso per i crediti di client c/ organizzatori di viaggi (**pacchetti volo e alloggio**) non forniti
3. Sin dall'inizio considerata come **soluzione a breve termine** (con rif. alla sospensione dal 5 agosto al 30 settembre 1914): ha conseguenze troppo pesanti sulla vita economica (sospensione del pagamento delle fatture)
4. Dare un tempo di riflessione e di organizzazione di **misure individuali** (vera necessità, difficoltà non pregresse al virus SARS-Cov-2):
  - a. Misure di sostegno diretto della Confederazione (crediti COVID, estensione delle indennità per lavoro ridotto, ecc.)
  - b. Alleggerimento degli obblighi dell'art. 725, al. 2, CO
  - c. Nuovi provvedimenti in materia d'insolvenza per evitare fallimenti a catena: è l'**oggetto dell'art. 9 lett. a-b** Legge Covid-19
5. **Perizia del prof. Franco Lorandi**  
Non sono globalmente adattate ai bisogni in situazione di pandemia
  - a. né la moratoria straordinaria (art. 337 segg.): lunga lista di svantaggi rispetto alla moratoria concordataria (moratoria solo se il debitore è in misura di pagare i suoi debiti entro la scadenza di 6 mesi + sempre pubblicata + nessuna sosp. esec. x salari e pigioni + mancanza di giurisprudenza
  - b. né la procedura concordataria ordinaria: procedura pesante e costosa per le PMI
6. [Ordinanza](#) sui provvedimenti in materia di insolvenza per superare la crisi connessa al coronavirus (16/4/2020)
  - a. **Alleggerimento della procedura concordataria:**
    - i. moratoria concessa senza presentazione di un piano di risanamento
    - ii. proroga della durata della moratoria provvisoria fino a 6 mesi (invece di 4)
    - iii. sospensione fallimento fino al 3/5/2020

- b. **Nuova moratoria COVID-19** di 3-6 mesi per le PMI che al 31/12/2019 non presentavano un'eccedenza di debiti non coperte da postergazioni
  - i. moratoria concordataria provvisoria (art. 293a-293d LEF) semplificata, che non tendeva fundamentalmente all'omologazione di un concordato ma solo a dare tempo alle PMI per riorganizzarsi e preparare il dopo-crisi
  - ii. bastava al debitore rendere verosimile la sua situazione patrimoniale e documentarla "nel miglior modo possibile" (art. 6 cpv. 3)
  - iii. dispensava dagli obblighi di avviso legali in caso di eccedenza di debiti (art. 8)
  - iv. concedibile per tre mesi al massimo, prorogabili una volta di al massimo altri tre mesi (art. 6 cpv. 1 e 7 cpv. 1)
  - v. revoca possibile prima della scadenza solo se il debitore aveva fornito informazioni false (art. 7 cpv. 2) o se aveva pagato crediti sottostanti alla moratoria, ovvero crediti delle classi 2 e 3 sorti prima della concessione (art. 11)
  - vi. per il resto gli effetti erano gli stessi della moratoria provvisoria ordinaria (principalmente sospensione delle esecuzioni, dei termini e degli interessi)

7. L'ordinanza è **decaduta il 19 ottobre 2020**.

- a. Il CF ha solo posto già in vigore il 20 ottobre 2020 la proroga della moratoria concordataria (di 4+4 mesi) decisa dal Parlamento nell'ambito della revisione del diritto della società anonima ([art. 293a nLEF](#)).
- b. L'**art. 9 lett. a-b Legge COVID-19** costituisce base legale per una reintroduzione

8. **Art. 7 lett. c Legge COVID-19**: basi legali per altri cambiamenti nell'esecuzione forzata in materia di notificazione e di aste online

9. **Ordinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale** (16/4/2020)

- a. Art. 7 **Notificazione degli avvisi e decisioni** senza ricevuta firmata dal destinatario o dall'agente notificatore (per PE e CF) in deroga agli art. 34, 64 cpv. 2 e 72 cpv. 2 LEF: **invii in posta A+**

**2 condizioni**

- i. (di regola) primo tentativo di notificazione per via ordinaria infruttuoso
- ii. Informazione del destinatario mediante una comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo (p. es. su una piattaforma di

trasmissione protetta) al più tardi il giorno precedente la notificazione

L'avviso di ricevimento senza ricevuta (tipo **posta A+**) sostituisce l'attestazione dell'agente notificatore sul PE o sulla CF

b. Art. 8 **Restituzione del termine decorrente da una simile notifica**

Competenza dell'UE/UF e non dell'autorità di vigilanza (deroga al diritto ordinario, ossia l'art. 33 cpv. 4 LEF)

c. Art. 9 **Realizzazione tramite piattaforme d'incanto in linea**

- i. autorizzazione incanti online tramite piattaforma accessibile al pubblico quali ad esempio "**ricardo.ch**" o "**ebay.ch**", ma anche tramite piattaforma della stessa autorità esecutiva (come a ZH lo Stadtmannamt e il Betriebsamt Zürich 5).
- ii. In Ticino siamo in ritardo, la domanda è stata fatta al servizio informatico dello Stato (CSI) ma finora senza risultati tangibili
- iii. In un primo tempo l'UFG aveva **sconsigliato le aste tradizionali** ([Istruzione UFG n. 7](#) del 16/4/2020 [esecuzione e fallimenti nella «situazione straordinaria» ], ad n. 19), poi ha lasciato carta bianca agli UE/UF (Istruzione UFG n. 8 del 28/9/2010 esecuzione e fallimenti nella «situazione particolare»)
- iv. Fattibili mediante la predisposizione di un piano pandemico (distanziamento, misure d'igiene, mascherine e se del caso registrazione dei dati di contatto)

10. Prevista fino al 30/9 è stata prorogata **fino al 31/12/2021**